

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 66-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCHIANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979,
n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare
lo svolgimento di scrutini ed esami

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La 7^a Commissione presenta al vostro esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, con parere favorevole espresso a maggioranza.

Tale giudizio favorevole è fondato sulle seguenti considerazioni:

1) che nelle eccezionali ben note circostanze in cui il decreto-legge è stato emanato fosse necessario garantire a tutti gli studenti delle scuole di Stato della Repubblica una parità di trattamento in ordine al diritto allo studio essendo obbligato lo Stato, per esplicito dettato costituzionale, a garantire la valutazione finale dell'attività svolta nell'anno scolastico attraverso l'esame o lo scrutinio;

2) che sotto il profilo pedagogico-didattico le disposizioni contenute nell'articolo 1 non presentano difficoltà notevoli ove si tenga conto sia delle cautele dalle quali è stata circondata la deroga al principio del cosiddetto collegio perfetto, sia del fatto che è ormai generalmente recepita, nel costume scolastico, la prassi per la quale la valutazione finale (ovviamente con accentuazioni diverse nella scuola dell'obbligo e in quella del post-obbligo) deve tendere a cogliere più la maturazione della personalità che la quantità delle nozioni acquisite;

3) che sotto il profilo del delicato problema dell'esercizio del diritto costituzionale di sciopero, in carenza di ogni forma di regolamentazione del medesimo, non si ravvisa nel presente decreto nè una forma surrettizia di regolamentazione, nè un pericoloso precedente di essa, attesa la ben ristretta efficacia temporale del decreto, la rigorosa e ripetuta insistenza con cui ne vengono definiti i limiti e l'eccezionalità, l'esplicita esclusione, in ogni caso, della possibilità di utilizzare personale esperto estraneo alla scuola, infine l'anomalia, rispetto alla prassi e al concetto di sciopero, della prassi e

del concetto di blocco degli scrutini e degli esami che il decreto ha dovuto fronteggiare.

Per comprendere adeguatamente lo spirito del presente decreto, anche al di là della sua chiara, concisa e corretta formulazione, è soprattutto da ricordare che, nella travagliata vicenda che lo ha reso necessario, la prima e fondamentale preoccupazione del Governo è stata quella di valutare e affrontare in termini positivi il problema dei docenti precari adottando provvedimenti a loro favore che formano oggetto di uno specifico decreto-legge all'esame di questo ramo del Parlamento. Solo in un secondo tempo e in una delicatissima situazione nella quale, per il persistere dell'azione di blocco da parte di un'esigua minoranza dei docenti interessati, c'era il rischio di compromettere la conclusione degli adempimenti previsti per il 30 giugno e, conseguentemente, l'inizio degli esami di maturità alla data prevista, il Governo, con equilibrata e serena valutazione dei suoi doveri costituzionali e dei diritti delle parti interessate, ha ritenuto di dover adottare il presente provvedimento.

Per i motivi sopra esposti la Commissione ha ritenuto di dover accogliere il decreto nel testo presentato dal Governo valutando che la proposta avanzata da talune parti di predisporre, nella fattispecie, un disegno di legge di sanatoria ai sensi del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione non sia accettabile. In questa ipotesi, infatti, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'approvazione di un tale disegno di legge e dell'inizio imminente del prossimo anno scolastico, tutti gli studenti scrutinati o esaminati da commissioni o consigli formati ai sensi delle norme del presente decreto si troverebbero nella paradossale situazione di non poter frequentare la scuola o di essere privi del titolo di studio per inserirsi nel mondo del lavoro.

SCHIANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 luglio 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami.

Decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per garantire a tutti gli studenti una parità di trattamento in ordine alla realizzazione delle loro legittime aspettative, e per assicurare quindi lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica presso i quali si sono verificate o si verificano eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano i diritti degli studenti delle predette scuole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1978-79, in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presso i quali le valutazioni e gli scrutini finali nonché gli esami di licenza media, di idoneità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza di istituto d'arte non siano stati effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli di classe, le commissioni e le sottocommissioni di esame sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame devono comunque far parte docenti delle materie per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche.

Se tuttavia le valutazioni e gli scrutini finali e gli esami previsti nel precedente comma non potessero ugualmente essere effettuati con le modalità e nei tempi stabiliti, in relazione a tali casi di emergenza del tutto particolari il provveditore agli studi competente per territorio adotterà, per conseguire le finalità enunciate nel presente decreto, provvedimenti urgenti motivati, restando comunque esclusa l'utilizzazione di personale esperto estraneo alla scuola.

Le stesse disposizioni si applicano qualora non possa validamente costituirsi od operare la commissione per il regolare svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO